

**Azienda Pubblica di Servizi alla Persona  
"S.Giuseppe"**

Via Alle Fonti, 1  
38050 RONCEGNO TERME (TRENTO)

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE E LA  
PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI  
OSPITI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DELLA AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA  
PERSONA "S. GIUSEPPE" di RONCEGNO  
TERME**

Approvato con deliberazione Ente nr. 20/2002 d.d. 18.07.2002

Modificato con deliberazione ente nr. 14/2008 d.d. 24.7.2008, approvata  
nella seduta della Giunta Prov.le di Trento d.d. 5.09.2008 sub nr. 11650.

Ripubblicato all' Albo dell'Ente , ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma  
6 del regolamento di esecuzione della L.R. 21.09.2005 nr. 7 per dieci giorni  
consecutivi dal giorno 18.9.2008 al giorno 28.09.2008 e registrato al nr. 165/2008 del  
Repertorio atti pubblicati all'albo.

Il Direttore  
- ~~Andrea Corradini~~



## **CAPO I ELEZIONE**

### **Articolo 1 Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di elezione dei rappresentanti degli ospiti nella Azienda Pubblica di Servizi alla Persona di Roncegno Terme ;

### **Articolo 2 Numero di rappresentanti**

1. La rappresentanza degli ospiti si compone di tre rappresentanti eletti secondo le disposizioni del presente regolamento.

### **Articolo 3 Elettorato attivo**

1. Sono elettori dei rappresentanti di cui al precedente articolo gli ospiti che hanno residenza abituale nella struttura o un loro delegato.
2. Al momento di ingresso in struttura l'ospite provvede a comunicare l'eventuale delega ad un parente fino al quarto grado o a persona di fiducia .
3. Per l'ospite non in grado di provvedere alla comunicazione dell'eventuale delega, il rappresentante del medesimo viene individuato a cura della direzione dell'Ente tra i parenti o le persone di fiducia dell'ospite.
4. L'elenco degli elettori è iscritto in apposito registro tenuto dalla direzione dell'Ente.

### **Articolo 4 Elettorato passivo**

1. Sono eleggibili a rappresentanti degli ospiti gli elettori di cui all'articolo precedente.
2. Non possono essere eletti rappresentanti degli ospiti i dipendenti della struttura, i membri del Consiglio di Amministrazione, i Revisori dei Conti ed i titolari di Ditte o amministratori che hanno parte in rapporti economici con l'Ente.

### **Articolo 5 Durata del mandato**

1. Gli eletti restano in carica due anni e sei mesi dalla proclamazione. Essi esercitano le loro funzioni fino all'elezione dei nuovi rappresentanti. In caso di dimissione o decesso di un rappresentante il Presidente dell'Ente provvede, entro quindici giorni, alla surroga con il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del mandato.

## **Articolo 6**

### **Indizione delle elezioni**

1. Il Presidente almeno quaranta giorni prima della data di scadenza del mandato, fissa la data delle elezioni, dandone avviso agli elettori iscritti nel registro di cui all'art.3.
2. La consultazione deve essere preceduta da apposito avviso che deve essere pubblicato all'Albo dell'Ente quindici giorni prima della data fissata assieme a copia dell'elenco degli elettori.
3. Le elezioni di cui al comma 1 sono svolte di norma in un giorno festivo.

## **Articolo 7**

### **Candidature**

1. Il comitato degli ospiti, se regolarmente costituito all'interno della struttura residenziale per anziani, può proporre fino ad un massimo di tre candidature.
2. Gli elettori che intendono proporre la propria candidatura ne danno comunicazione al Presidente entro le 48 ore antecedenti il giorno fissato per la consultazione. Il Presidente provvede a dare avviso al pubblico dei nominativi depositati almeno 24 ore prima della data fissata per la consultazione.
3. Le elezioni non hanno luogo qualora non sia presentata alcuna candidatura.

## **Articolo 8**

### **Consultazione**

La consultazione elettorale si svolge con le modalità di cui al presente articolo:

1. si svolge in apposito luogo messo a disposizione dell'Ente (seggio elettorale) ;
2. nel giorno fissato per la consultazione il Presidente provvede alla costituzione di un ufficio composto dal Direttore con funzioni di presidente e da due scrutatori scelti tra gli elettori;
3. il seggio elettorale rimarrà aperto per la votazione per tre ore ;
4. ogni elettore esprimerà il proprio voto per tre candidati sulla scheda di cui all'art. 9 del presente regolamento;
5. la votazione avviene a scrutinio segreto;
6. il voto è strettamente personale e non è ammessa delega;
7. alla scadenza dell'ultima ora il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione e apre lo scrutinio del quale deve essere redatto apposito verbale;
8. sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti e a parità di voti il maggiore di età;
9. la consultazione è valida qualunque sia il numero di elettori partecipanti.

## **Art. 9 Schede**

Le schede per l'espressione del voto devono essere di formato e colore uguali e devono riportare la scritta: "Elezione dei rappresentanti degli ospiti "

Le schede devono riportare inoltre lo spazio per l'espressione delle preferenze.

Il materiale occorrente è fornito dall'Ente.

## **Art. 10 Operazioni di Scrutinio**

Chiusa le votazioni si iniziano immediatamente le operazioni di scrutinio.

Nel giudicare la validità dei voti e la loro attribuzione vale il criterio che il voto sia segreto e che risulti chiara la volontà dell'elettore.

Nell'apposito verbale, redatto in duplice copia, vengono riportati i seguenti dati:

1. numero degli elettori e numero dei votanti
2. numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato
3. esito dello scrutinio e individuazione degli eletti rappresentanti degli ospiti per le finalità disciplinate dal successivo capo II del regolamento medesimo ;

Il seggio elettorale è chiuso con la firma del verbale, redatto in duplice copia, delle operazioni di votazione e di scrutinio.

Una copia del verbale sarà trasmessa al Presidente dell'ente ed una copia sarà consegnata all'Amministrazione per i provvedimenti del caso.

## **Articolo 11 Proclamazione degli eletti**

1. Il Presidente entro cinque giorni dalla data di svolgimento della consultazione, pubblica i risultati delle elezioni e proclama gli eletti. Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva alla data della consultazione prende atto dell'elezione dei rappresentanti degli ospiti.
2. Ove la consultazione non risulti valida o non sia eletto alcun rappresentante si procede a nuova consultazione a fronte di richiesta scritta al Presidente di un numero di lettori che rappresenti almeno il 30% degli aventi diritto al voto .

## **Articolo 12 Reclami**

1. Qualora gli elettori ritenessero che la consultazione si sia svolta in modo irregolare, gli stessi possono entro 10 giorni dalla data delle elezioni presentare reclamo scritto e motivato al Consiglio di Amministrazione che ha l'obbligo di pronunciarsi entro 30 giorni.

2. In caso di accoglimento del reclamo , il Presidente dell'Ente provvede con propria determinazione all'annullamento della consultazione ed alla indizione di nuove elezioni.

## CAPO II PARTECIPAZIONE

### **Articolo 13** **Funzione consultiva**

1. I rappresentanti degli ospiti svolgono funzione consultiva su tutte le problematiche di carattere generale relative all'impostazione e all'organizzazione dei servizi erogati.
2. Il Presidente qualora all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione siano in trattazione punti relativi all'organizzazione o impostazione dei servizi ne informa i rappresentanti degli ospiti nei termini previsti per la convocazione del Consiglio .
3. All'inizio della seduta il Presidente convoca i rappresentanti degli ospiti che, limitatamente agli argomenti di cui al comma precedente, esprimono al Consiglio di Amministrazione, anche in forma scritta, il proprio parere.
4. I rappresentanti degli ospiti si allontanano poi dall'aula per permettere al Consiglio di Amministrazione la discussione e la votazione degli argomenti all'ordine del giorno ;
5. Il Presidente informera' i rappresentanti in ordine alle decisioni assunte , entro quindici giorni dalla data delle seduta .

### **Articolo 14** **Funzione propositiva**

1. I rappresentanti possono, in ogni periodo dell'anno, formulare al Presidente proposte, anche scritte, in ordine all'impostazione e all'organizzazione dei servizi erogati. Il Presidente ne riferisce al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile ed informa i rappresentanti in ordine alle decisioni assunte entro trenta giorni dalla data di presentazione delle proposte .

#### ALLEGATI:

- A) Registro Elenco Elettori
- B) Scheda di votazione

Allegato a)

### REGISTRO ELENCO ELETTORI

Ospite residente			Parente delegato			Delegato di fiducia	
Cognome e nome	Data di nascita	Data di ingresso	Cognome e nome	Data di nascita	di	Cognome e nome	Data di nascita

Allegato b)

### SCHEDA DI VOTAZIONE

<p><b>AZENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA S. GIUSEPPE – RONCEGNO TERME</b></p> <p>Elezione dei rappresentanti degli ospiti</p>	<p>PREFERENZE:</p> <p>1) _____</p> <p>2) _____</p> <p>3) _____</p>
--	--